

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

del 16 settembre 2014

La direzione del Politecnico federale di Zurigo,

visto l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 marzo 2001¹ sul personale del settore dei PF (OPers PF),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Il personale scientifico comprende:

- a. gli assistenti e gli assistenti in capo;
- b. i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato;
- c. i collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato.

² Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.

³ Sono fatte salve le condizioni di assunzione conformemente all'OPers PF.

Art. 2 Classificazione della funzione

¹ La classificazione della funzione è effettuata conformemente all'allegato 1 della presente ordinanza. Si basa sulla griglia delle funzioni di cui all'allegato 1 dell'OPers PF.

² Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.

Art. 3 Subordinazione gerarchica

¹ Il personale scientifico è subordinato a un responsabile del bilancio secondo l'articolo 13 del regolamento finanziario del PF di Zurigo del 28 settembre 2005².

² In caso di assegnazione a un istituto, a un dipartimento o a un'altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.

RS 172.220.113.11

¹ RS 172.220.113

² RSETHZ 245

Art. 4 Pianificazione della carriera e perfezionamento

¹ I superiori gerarchici diretti svolgono un colloquio sulla carriera con gli assistenti in capo I e II e con i collaboratori scientifici I e II assunti per un periodo superiore a quattro anni durante il quarto anno di impiego.

² Per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici, la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.

³ D'intesa con il superiore gerarchico, il personale scientifico può partecipare a corsi di perfezionamento universitario.

**Sezione 2:
Assistenti e assistenti in capo****Art. 5** Posizioni

¹ L'assunzione come assistente o assistente in capo è funzionale all'avvio della carriera accademica o al perfezionamento professionale.

² Sono previste le seguenti posizioni:

- a. assistente;
- b. assistente in capo I;
- c. assistente in capo II.

Art. 6 Condizioni di assunzione

¹ L'assunzione come assistente o assistente in capo presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

² Sono assunti come assistenti:

- a. i dottorandi ai sensi dell'ordinanza del 1° luglio 2008³ sul dottorato del PF di Zurigo;
- b. i postdottorandi.

³ Sono assunti come assistenti in capo I i titolari di un dottorato con almeno due anni di esperienza professionale.

⁴ Sono assunti come assistenti in capo II i titolari di un dottorato con almeno cinque anni di esperienza professionale.

Art. 7 Tasso di occupazione degli assistenti

¹ Il tasso di occupazione dei dottorandi è pari al 100 per cento.

² Un'occupazione a tempo parziale è possibile in casi motivati, in particolare in caso di responsabilità genitoriali o di attività presso un altro datore di lavoro.

³ RS 414.133.1

Art. 8 Stipendio

¹ Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

- a. dottorandi: aliquote secondo l'allegato 2;
- b. postdottorandi: aliquote secondo l'allegato 3;
- c. assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all'esperienza utile ai sensi dell'articolo 26 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

² Le aliquote di cui al capoverso 1 lettere a e b sono fissate dalla direzione.

³ Le prestazioni d'insegnamento dei dottorandi che superano la soglia minima usuale del rispettivo dipartimento sono indennizzate con un'aliquota più elevata.

Art. 9 Durata dell'impiego

(art. 17b cpv. 2 lett. b legge del 4 ottobre 1991⁴ sui PF)

¹ Gli assistenti e gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo massimo di sei anni.

² In caso di passaggio dall'impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati.

Art. 10 Compiti

¹ I dottorandi lavorano alla propria tesi, al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e agli studi di dottorato per almeno il 70 per cento del loro tempo di lavoro. Assumono compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali. I dipartimenti disciplinano l'estensione di questi compiti. Sono fatti salvi accordi particolari con finanziatori esterni.

² I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell'ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico.

³ Gli assistenti in capo I e II svolgono compiti direttivi legati alle attività di preparazione, organizzazione e realizzazione di progetti di ricerca nonché all'insegnamento che rientrano nell'ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre, assumono compiti amministrativi e infrastrutturali.

Sezione 3: **Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato**

Art. 11 Posizioni

¹ L'assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico è funzionale all'avvio della carriera di responsabile di progetto.

² Sono previste le seguenti posizioni:

- a. assistente scientifico I;
- b. assistente scientifico II;
- c. collaboratore scientifico I;
- d. collaboratore scientifico II.

Art. 12 Condizioni di assunzione

¹ L'assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

² Sono assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universitario senza esperienza professionale che non ambiscono al dottorato.

³ Possono essere assunti come assistenti scientifici II:

- a. i titolari di un dottorato;
- b. i titolari di un diploma universitario senza dottorato con almeno tre anni di esperienza professionale che vantano conoscenze specifiche corrispondenti a un dottorato.

⁴ Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capoverso 3 con almeno due anni supplementari di esperienza professionale.

⁵ Possono essere assunte come collaboratori scientifici II le persone di cui al capoverso 3 con almeno cinque anni supplementari di esperienza professionale.

Art. 13 Stipendio

Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

- a. assistenti scientifici I e II: aliquote secondo l'allegato 3;
- b. collaboratori scientifici I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all'esperienza utile ai sensi dell'articolo 27 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

Art. 14 Durata dell'impiego
(art. 17^b cpv. 2 legge del 4 ottobre 1991⁵ sui PF)

La durata massima dell'impiego a tempo determinato per i collaboratori scientifici con una funzione analoga agli assistenti o agli assistenti in capo è di sei anni, per i collaboratori scientifici che partecipano a progetti di insegnamento e ricerca è di nove anni.

Art. 15 Compiti

I collaboratori scientifici assunti a tempo determinato assumono compiti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi generali.

Sezione 4:
Collaboratori scientifici con funzioni direttive assunti a tempo indeterminato

Art. 16 Posizioni

¹ L'assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scientifico è funzionale al proseguimento della carriera accademica.

² Sono previste le seguenti posizioni:

- a. collaboratore scientifico con funzioni direttive I;
- b. collaboratore scientifico con funzioni direttive II;
- c. senior scientist I;
- d. senior scientist II.

Art. 17 Condizioni di assunzione

¹ Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all'insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.

² Soltanto la direzione può, su richiesta della direzione del rispettivo dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.

³ Possono essere classificati come senior scientist II le persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso 1:

- a. sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; e
- b. sono professori titolari del PF di Zurigo.

⁵ RS 414.110

⁴ La classificazione come senior scientist II compete alla direzione su proposta della direzione del rispettivo dipartimento.

Art. 18 Stipendio

Per la determinazione e l'evoluzione dello stipendio si applicano gli articoli 26 – 28 OPers PF.

Art. 19 Compiti

¹ I collaboratori scientifici con funzioni direttive partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico.

² I senior scientist I e II dirigono un settore d'insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione di altri atti normativi

L'ordinanza del 12 dicembre 2005⁶ sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo è abrogata.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

16 settembre 2014

In nome della direzione del PF di Zurigo:

Il presidente, Ralph Eichler

Il segretario generale, Hugo Bretscher

⁶ RU 2006 3375, 2008 4297, 2014 161

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Denominazione delle funzioni

1 Assunzione a tempo determinato

Funzione accademica	Funzione di progetto	Codice	Livello di funzione
Dottorando	Assistente scientifico I	1011	06
Postdottorando	Assistente scientifico II	1022	08
Assistente in capo I	Collaboratore scientifico I	1023	09
Assistente in capo II	Collaboratore scientifico II	1024	10

2 Assunzione a tempo indeterminato

Funzione	Codice	Livello di funzione
Collaboratore scientifico con funzioni direttive I	1031	10
Collaboratore scientifico con funzioni direttive II	1032	11
Senior scientist I	1033	12
Senior scientist II	1034	13

Allegato 2
(art. 8 cpv. 1 lett. a)

Aliquote salariali dei dottorandi

Aliquote

Anno	Aliquota	Stipendio (fr.)
1° anno	Standard	47 040
	2	52 855
	3	58 670
	4	64 485
	5	70 300
2° anno	Standard	48 540
	2	55 230
	3	61 920
	4	68 610
	5	75 300
3° anno	Standard	50 040
	2	57 610
	3	65 180
	4	72 750
	5	80 320

Allegato 3
(art. 8 cpv. 1 lett. b e 13 lett. a)

Aliquote salariali degli assistenti scientifici I e II e dei postdottorandi

Aliquote

	1° anno (fr.)	2° anno (fr.)	3° anno (fr.)
Assistente scientifico I	70 300	75 300	80 320
Assistente scientifico II	85 750	90 050	94 400
Postdottorando	85 750	90 050	94 400

